

Per l'infortunio gli veniva riconosciuta la causa di servizio ma era stato giudicato guaribile in pochi giorni. Solamente nell'estate del 2014, a causa di una evoluzione silente e progressiva, si manifestavano dei postumi derivanti dall'infortunio sopra descritto, consistente in fenomeni algici ed in una difficoltà di deambulazione in relazione alla quale gli veniva riconosciuta la pensione privilegiata ordinaria, con decorrenza dal 1.7.2014, per infermità ascrivibile alla Tabella A Categoria VIII°, con un grado invalidante del 25%.

In data 26.8.2015 gli veniva inoltre riconosciuta dalla AUSL di Ferrara, UOC di Medicina Legale - Commissione per l'accertamento dell'handicap, una riduzione della capacità lavorativa pari al 50%.

In data 7.3.2019 presentava quindi domanda di riconoscimento dello *status* di vittima del dovere con conseguente accredito di tutte le prestazioni connesse a tale condizione, ma la domanda veniva respinta.

Ribadendo dunque in questa sede la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della condizione di vittima del dovere, ha dedotto di avere raggiunto un grado di invalidità non inferiore al 70%, e, comunque, almeno superiore al 30%.

Ha concluso pertanto chiedendo accertarsi il diritto ad ottenere le prestazioni elencate a pag. 17 del ricorso ovvero:

i. Speciale elargizione corrispondente al grado invalidante oggetto di accertamento pari al 70%, ovvero in subordine al 50%, ovvero in ulteriore subordine quantomeno nel 30%, (L. n. 206/2004, artt. 5, co. 1; D.P.R. 243/2006, art. 4, co. 1, lett. a), n. 1; D.I. n. 159/2007, art. 34, co. 1, convertito dalla L. n. 222/2007);

ii. Speciale assegno vitalizio, non reversibile, di € 1.033 mensili, ai sensi della L. n. 244/2007, art. 2, comma 105 (legge finanziaria per il 2008), dalla data di presentazione della domanda amministrativa (7.03.2019), con tutti i ratei medio tempore maturati, fino al dì di inizio dell'erogazione/costituzione della prestazione;

iii. Due annualità di pensione, comprensive di tredicesima mensilità (L. n. 407/1998, art. 2, novellato dal D.L. n. 70/2011, convertito dalla L. n. 106/2011, L. n. 244/2007, art. 2, comma 105 (legge finanziaria per il 2008), in favore del ricorrente;

iv. Assegno vitalizio di € 258,23 mensili, soggetto a perequazione annua, al ricorrente - dal 23.01.2018 - ex L. n. 407/98, art. 2, comma 1, e D.P.R. n. 243/2006, art. 4, comma 1, lett. b), n. 1), con adeguamento dell'importo ad € 500,00 secondo i principi di cui a SS.UU. 7761/2017 e 22753/2018, dalla data della

presentazione della domanda (7.03.2019), e quindi con la liquidazione dei ratei medio tempore maturati;

v. Esenzione dal pagamento del ticket per ogni prestazione sanitaria (L. n. 302/1990, art. 15 e D.P.R. n. 243/2006, art. 4, comma 1, lett. a), n. 2);

vi. Riconoscimento del diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato (L. n. 206/2004, art. 6, comma 2 D.P.R. n. 243/2006, art. 4, comma 1, lett. c), n. 2);

vii. Beneficio dell'esenzione dall'imposta di bollo, relativamente ai documenti ed agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonché quello dell'esenzione delle indennità erogate da ogni tipo di imposta (ivi incluso l'IRPEF) (L. n. 206/2004, art. 8 D.P.R. n. 243/2006, art. 4, comma 1, lett. c), n. 3);

viii. Diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad altra categoria di soggetti e con preferenza a parità di titoli, anche in favore del coniuge e dei figli (L. n. 407/98, art. 1, comma 2);

ix. Borse di studio, esenti da imposizione fiscale, in favore dei figli, per ogni anno di scuola elementare, secondaria e di corso universitario (L. n. 407/98, art. 4).

2. Radicatosi il contraddittorio, si è costituito solo il Ministero della Difesa, mentre il Ministero dell'Interno è stato dichiarato contumace.

Ha eccepito in primo luogo il difetto di giurisdizione con riferimento alla domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell'equo indennizzo, in quanto tradizionalmente devoluta alla giurisdizione amministrativa.

Ha poi eccepito la prescrizione delle pretese fatte valere dal ricorrente, posto che il termine di decorrenza aveva preso avvio in data 1 gennaio 2006 giorno di entrata in vigore della L. n. 266/2005, tanto più che il ricorrente aveva ottenuto il riconoscimento della causa di servizio sin dal 1983, con ascrizione della menomazione alla Tabella B.

Ha contestato che i diritti azionati dal ricorrente fossero – come *ex adverso* affermato – imprescrittibili. Né il *dies a quo* poteva essere individuato nel 9.11.2010 data di entrata in vigore della L. n. 183/2010 che riguarda solo il personale della Marina Militare ed il lavoro sul naviglio di Stato.

Il Ministero ha resistito anche nel merito, sostenendo che non ricorrevano i presupposti previsti dalla norma, considerata la mera accidentalità dell'episodio, in mancanza di una condizione di impiego straordinaria o eccezionale. Secondo la parte ai fini del riconoscimento dei benefici è necessario che l'infortunio sia avvenuto in circostanze straordinarie, "particolari condizioni" richieste dalla legge e che costituiscono un concetto "aggiuntivo e specifico".

E' stata altresì contestata la quantificazione del grado di invalidità prospettata dalla parte ricorrente, essendo a suo avviso non superiore al 20%.

Ha poi sostenuto che l'equiparazione normativa tra le vittime del terrorismo e le vittime del dovere non è totale ed indifferenziata e che le prestazioni consistono solo nel riconoscimento, con L. n. 222/2007, delle elargizioni di cui all'art. 5, commi 1 e 5, L. n. 204/2006 (speciale elargizione fino ad un massimo di € 200.000, per vittime e superstiti) e nella corresponsione, con L. n. 244/2007, dei benefici di cui ai commi 3 e 5, L. n. 206/2004 (speciale assegno vitalizio, assegno vitalizio ivi compresi i figli maggiorenni e due annualità di pensione privilegiata).

Ha concluso dunque per il rigetto del ricorso e in subordine per il ridimensionamento delle pretese del ricorrente.

3. L'istruttoria è consistita nell'espletamento di C.T.U. medico legale.

All'odierna udienza la causa viene quindi decisa, senza necessità di ulteriore istruttoria, sulla base delle seguenti osservazioni.

4. Va anzitutto disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito, dal momento che la parte ricorrente non ha proposto azione di riconoscimento della dipendenza dell'infortunio da causa di servizio e dell'equo indennizzo per invalidità di servizio.

Come noto, invece, la materia oggetto della presente causa è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 8982 del 11.4.2018: *"In relazione ai benefici di cui all'art. 1, comma 565, della l. n. 266 del 2005 in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui al comma 563 dell'art. 1 l. cit., o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse. Tale diritto non rientra nell'ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con la P.A. un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicché la competenza a conoscerne è regolata dall'art. 442 c.p.c. e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale"*.

5. Quanto alla prescrizione, si osserva anzitutto che nella pronuncia appena citata le Sezioni Unite hanno evidenziato che i benefici previsti dall'art. 1 commi 562 e ss. L. n. 266/2005 vengono in rilievo quali diritti soggettivi e non come una qualità giuridica (*status*) autonomamente considerata, in quanto tale imprescrittibile.

Il concetto di *status* assume infatti rilievo giuridico allorchando esso si ricollega alla costituzione di un rapporto di durata (si pensi, ad esempio, alla qualità di socio – cfr. Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 7963 del 28/03/2017, Rv. 644835 – 01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5288 del 10/03/2005, Rv. 579955 - 01), naturalmente destinato a protrarsi nel tempo e man mano a produrre, nel corso del suo svolgimento, una serie successiva di diritti ed obblighi reciproci. Nel caso di specie trattasi invece di prestazioni riconnesse al realizzarsi di un unico requisito, il decesso o l'infermità permanentemente invalidante, conseguente allo svolgimento di attività di servizio o di funzioni di istituto o equiparabile.

In senso analogo, si richiama il orientamento della Corte d'Appello di Genova (sent. n. 427/2018), ribadito a sua volta da Tribunale Roma con sentenza 22/10/2020 n. 6657 secondo la quale: *"L'appellante sul punto sostiene l'imprescrittibilità dello status di vittima del dovere, trattandosi appunto di uno status che, come tale, è imprescrittibile ex art. 2934 comma 2 c.c.. Tale prospettazione non appare condivisibile, ritenendosi che il legislatore abbia usato tale locuzione in senso atecnico, solo al fine di ricondurre ad una definizione unitaria l'insieme dei benefici accordati ai soggetti in questione, laddove la nozione di status è riferita a elementi ineliminabili della persona che trovano diretto riconoscimento nella Costituzione, esprimendo appunto la tutela che deve essere immancabilmente accordata agli interessi essenziali della persona, in quanto valore fondamentale dell'ordinamento. In altri termini, il significato caratterizzante del concetto di status, come rilevato acutamente da autorevole dottrina, viene individuato nella sua idoneità ad esprimere "l'idea di una condizione personale destinata a durare, capace di dar vita a prerogative e doveri, e di giustificare vicende molteplici dell'attività e della vita della persona", a differenza della situazione o qualifica giuridica, "espressione di un frammento di azione e di vita concluso nei confini ristretti di un rapporto con uno o più soggetti o di una relazione coi beni del mondo esterno", fattispecie quest'ultima che si attaglia più propriamente al caso in esame"*.

La parte ricorrente ha altresì dedotto che le prestazioni previdenziali e assistenziali di cui alla richiamata normativa, "proprio perché trattasi di prestazioni pensionistiche, sono imprescrittibili (art. 38 Cost)". Anche tale assunto non può essere condiviso.

In primo luogo la norma costituzionale richiamata non contiene alcuna previsione espressa di imprescrittibilità di dette posizioni giuridiche; l'ordinamento prevede poi espressamente la prescrizione di prestazioni rientranti nell'alveo della norma in argomento, come ad esempio nel caso di azioni dirette a conseguire le prestazioni INAIL. E proprio a tale proposito la giurisprudenza di legittimità ha già osservato, con considerazioni valevoli anche per la fattispecie in esame che: *"La*

previsione, di cui all'art. 112 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, della prescrizione del diritto a conseguire le prestazioni per infortunio e malattia professionale in radice, e non solamente per i ratei pregressi, diversamente da quanto si verifica per il diritto a pensione, non soggetto a prescrizione, non suscita dubbi di illegittimità costituzionale, in relazione agli art. 3 e 38, secondo comma, Costituzione; ed invero, se la tutela pensionistica si ricollega ad eventi certi e sempre suscettibili di riscontro in base a dati che non possono essere revocati in dubbio, come il raggiungimento di una determinata età anagrafica o anzianità contributiva, la tutela infortunistica si ricollega ad eventi incerti, per la prevenzione dei quali esiste anzi apposita legislazione, da verificarsi ogni volta con specifica indagine, imponendosi accertamenti riferiti al caso concreto per i quali il decorso del tempo provoca difficoltà sovente insuperabili in ordine alla prova, mentre esigenze di razionale tenuta dei conti dell'Istituto assicuratore impongono una determinazione degli obblighi risarcitori in tempo ragionevolmente breve (v. sent. Corte Cost. n. 297 del 1999)".
(Cass. Sez. L, Sentenza n. 10907 del 17/08/2000, Rv. 539648 - 01).

Del resto, la Consulta, nella pronuncia richiamata nella massima, ha osservato che l'esistenza di un termine di prescrizione del diritto alla prestazione risponde a due innegabili esigenze: l'una, pubblicistica, di pronto accertamento dei fatti (in considerazione anche della necessaria indagine sul nesso eziologico), e l'altra, privatistica, di rapido conseguimento della prestazione da parte dell'avente diritto (sentenza n. 33 del 1974), evidenziando che sia le pensioni privilegiate (art. 169 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092) che l'equo indennizzo per invalidità di servizio (v. art. 68 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 ed art. 3 del d.P.R. 20 aprile 1994, n. 349) non sfuggono a termini di decadenza e di prescrizione. Non si vede pertanto la ragione per la quale le prestazioni oggetto del presente giudizio debbano essere parificate alla pensione ordinaria.

5.1 Nella fattispecie vengono dunque in rilievo diritti sottoposti a prescrizione ordinaria decennale ai sensi degli artt. 2934 c.c. e l'art. 2946 c.c. (sul punto si richiama Cass. Civ. sez. & - L. ordinanza n. 18309 del 03/09/2020, Rv. 659091 - 01, che ha ricondotto il diritto sulle somme pretese a titolo di rivalutazione automatica dell'assegno vitalizio mensile ai sensi dell'art. 2 L. n. 407/1998 alla prescrizione decennale, quando le somme non siano state poste in riscossione o messe a disposizione dell'avente diritto; v. anche Sentenza Cass. S.U. n. 17742/2015).

Sotto questo profilo la parte ricorrente ha sostenuto che la decorrenza del termine dovrebbe essere individuato nella data di entrata in vigore della norma di cui all'art. 20 L. 183/2010. Secondo la parte, "l'equiparazione a vittima del dovere è effetto dell'art. 20 L. 183/2010" ed "è solo dal 2010 che tale normativa si applica a coloro che hanno prestato servizio nella MM Italiana"; in altre parole, se non si è

mal compreso, viene affermato che prima del 2010 coloro che hanno prestato servizio per la marina militare fossero esclusi dalla generale disciplina normativa di cui alla L. n. 266/2005, ma non se ne comprende la ragione. In ogni caso, si rileva che nel caso di specie si tratta di servizio di vigilanza della infrastruttura MARICOMMI sede di La Spezia mentre la norma, secondo quanto espressamente previsto dalla sua rubrica, riguarda il lavoro a bordo del naviglio di Stato.

Si rileva invece che la legge n. 266/2005, che ha esteso i benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere, è entrata in vigore l'1.1.2006 e che il suo Regolamento attuativo, D.P.R. n. 243/2006 "Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266", è entrato in vigore il 23 agosto 2006.

Il regolamento prevede all'art. 3 comma 2 che "Le amministrazioni riceventi procedono alla definizione delle singole posizioni dei beneficiari, con riguardo alla situazione in essere dei componenti il nucleo dei familiari superstiti, secondo l'ordine cronologico di accadimento degli eventi, a cominciare dal più remoto nel tempo e fino a tutto il 31 dicembre 2005".

Il termine di decorrenza deve pertanto essere individuato nel 1.1.2006 (o nel 23 agosto 2006). Senonché nella fattispecie in esame il requisito sanitario richiesto per la concessione dei benefici all'epoca di entrata in vigore della disciplina non era ancora venuto ad esistenza.

La lesione, verificatasi in data 13.10.1982, giudicata dipendente da causa di servizio nel 1983, con verbale della Commissione medica ospedaliera n. 299 del 29.4.1983, era stata inizialmente ascritta alla Tabella B, D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 (lesioni ed infermità che danno diritto ad indennità per una volta tanto). Essa presentava solo esiti lievi, "esclusivamente cicatriziali ben consolidati senza alcun disturbo funzionale in quanto non [era] stata intersecata nel tragitto nessuna struttura anatomica rilevante tranne una parziale limitazione dei movimenti dell'anca sinistra" e l'odierno ricorrente era stato giudicato "idoneo al servizio M.M. incondizionato" (doc 3 ric.).

Successivamente la Commissione medica ospedaliera, con processo verbale del n. 190 del 12.9.1989, aveva giudicato la lesione "senza disturbi funzionali apprezzabili", sicché l'infermità non era ascrivibile "ad alcuna delle

categorie contemplate dal D.P.R. del 30.12.81 n. 834 perché sufficientemente indennizzata" (doc. 6 resist.). Tale giudizio veniva peraltro confermato con processo verbale n. 105 del 27.2.1990 dalla Commissione medica di II Istanza che non lo riteneva indennizzabile, in quanto già sufficientemente indennizzato (doc. 4 ric.).

Solamente in data 13.4.2015 la Commissione medica ospedaliera, a seguito di istanza di aggravamento presentata il 21.6.2014, riconosceva al ricorrente menomazioni derivanti dalla ferita di arma da fuoco ascrivibili alla Tabella A, categoria 8° del citato D.P.R. (v. verbale di cui al doc. 8 ric.). Da qui conseguiva il riconoscimento (con comunicazione del 19.10.2015) della pensione privilegiata ordinaria vitalizia con decorrenza dal 1.7.2014 (doc. 10 ric.). Inoltre, la competente commissione sanitaria dell'AUSL di Ferrara, sulla base del medesimo verbale, in data successiva giudicava il ricorrente invalido con riduzione della capacità lavorativa pari al 50% (doc. 9 ric.).

Alla luce di quanto sin qui esposto si deve rilevare l'impossibilità di retrocedere la decorrenza del termine di prescrizione decennale all'anno 2006. Come rilevato nella C.T.U. medico legale, le menomazioni invalidanti di tipo permanente conseguenti alla ferita da arma da fuoco sono state riscontrate e descritte per la prima volta in occasione della visita specialistica neurologica del 12.9.2014 (doc. 22 ric.) e la competente commissione ne ha riconosciuto la ascrivibilità alla Tabella A nell'aprile 2015. Conseguentemente il ricorrente ha avuto piena contezza della sussistenza dei presupposti medico legali per il riconoscimento dei benefici connessi alla condizione di vittima del dovere nel 2015 (o tutt'al più nel giugno 2014).

Circa l'epoca di insorgenza della patologia, il CTU dott. Lorenzo Marinelli, ha ritenuto che il ricorrente risulta affetto da un quadro dominato da una sindrome dolorosa regionale complessa (CRPS, nell'acronimo d'uso internazionale: "Complex Regional Pain Syndrome"), ovvero una condizione dolorosa, di solito postraumatica, localizzata ad un arto, per la quale ha ritenuto ricorrere il nesso di causalità materiale tra la lesione da arma da fuoco e l'attuale quadro menomativo, riconoscendo un grado di invalidità pari al 30% collocandone la decorrenza al tempo dell'accertamento dell'aprile 2015 della Commissione Medica di I istanza (doc. 8 ric.). La perizia non è stata oggetto di alcun rilievo od osservazione e viene pertanto fatta propria dal giudicante.

La decorrenza del termine non può pertanto che essere individuata nell'aprile 2015 (o giugno 2014); la domanda per il riconoscimento dei benefici per cui è causa è stata inviata a mezzo PEC il 18.3.2019 (doc. 12/a ric.); deve quindi escludersi la prescrizione del diritto ai benefici fatto valere in giudizio.

Sulla decorrenza del termine prescrizionale si deve invero avere riguardo all'orientamento esegetico espresso dalla Corte Costituzionale in relazione alle prestazioni assicurative INAIL, facenti capo all'art. 38 Cost., al pari di quelle in oggetto, aventi natura assistenziale. Secondo la Consulta, il termine di prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni prende a decorrere solo dalla data della manifestazione del danno consequenziale (Corte. Cost. del 8.7.1969 n. 116; Corte Cost. del 23 maggio 1986 n. 129).

6. Venendo al merito della controversia, si osserva che l'art. 1, commi 562 – 565, della L. n. 266/2005 ha stabilito quanto segue: "**562.** *Al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006. / 563.* *Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità. / 564.* *Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative. / 565.* *Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti".*

Non v'è dubbio che il caso dell'odierno ricorrente ricada nell'ambito del comma 563. E' pacifica tra le parti la circostanza che in data 13.10.1982, il ricorrente fu comandato di vigilare l'infrastruttura Maricommi Pagliari di La Spezia

e che, quale sottoufficiale, ricevette l'ordine di guidare la sua squadra nella vigilanza di questa infrastruttura; in tale contesto, mentre il piantone [REDACTED] stava controllando l'arma in dotazione (MAB: Moschetto Automatico Beretta), prima di essere temporaneamente sostituito per il pasto, quando partiva accidentalmente dalla stessa un colpo d'arma da fuoco che raggiungeva Zaccaria (si v. la relazione del comandante del corpo del 16.10.1982 – doc. 2/b). Pertanto l'evento va collocato nella lett. c) del comma (in quanto avvenuto durante la vigilanza ad infrastrutture civili e militari).

L'argomentazione difensiva del Ministero della Difesa, secondo cui è necessario che l'infortunio avvenga in circostanze straordinarie, ovvero in "particolari condizioni" richieste dalla legge e che costituiscono un concetto "aggiuntivo e specifico", non coglie nel segno, essendo detto requisito richiesto solo per la diversa fattispecie prevista dal comma 564.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte si sono già espresse in caso analogo, ritenendo che *"Al familiare superstite di un agente di Polizia penitenziaria, deceduto per un colpo di arma da fuoco esplosivo accidentalmente da un collega durante il servizio di guardia, spettano i benefici di cui all'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005, in quanto, ai sensi della lett. c) dello stesso comma, è sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato in un'attività di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, senza che occorra un rischio specifico ulteriore a quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564, ove è richiesta l'esistenza o il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari"* (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 10792 del 04/05/2017, Rv. 643941 - 01).

7. Le prestazioni dovute sono quelle previste dal Regolamento 7 luglio 2006, n. 243 all'art. 1 e cioè: "le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206"; le stesse vengono specificate nel successivo art. 4 e richiamate nello specchio riassuntivo di cui al doc. 17 di parte ricorrente (rinvenibile sul sito della Difesa).

Come è stato sopra evidenziato Riccardo Zaccaria presenta un'invalità permanente pari al 30%, che supera la soglia minima, non inferiore ad 1/4 della capacità lavorativa, richiesta per le prestazioni economiche previste dalle citate disposizioni.

Devono quindi essere riconosciuti al ricorrente, previo suo inserimento nella graduatoria unica nazionale, secondo l'ordine cronologico degli accadimenti, di cui all'art. 3 del Regolamento ed entro il limite annuo di spesa i seguenti benefici:

- assegno vitalizio di € 258,23 mensili (e comunque di ammontare uguale a quello dell'analogo assegno attribuito alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata – Cass. n. 7761/2017), soggetto a perequazione annua, dalla data della domanda (18.3.2019);

- esenzione del pagamento del ticket per ogni prestazione sanitaria;

- assistenza psicologica a carico dello Stato;

- beneficio dell'esenzione dell'imposta di bollo relativamente ai documenti ed agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonché quello dell'esenzione delle indennità erogate da ogni tipo di imposta (ivi incluso l'IRPEF);

- diritto al collocamento obbligatorio, anche in favore del coniuge e dei figli;

- borse di studio, esenti da imposizione fiscale, anche in favore dei figli;

- speciale elargizione di € 2.000 per punto percentuale di invalidità (complessivi € 60.000);

- speciale assegno vitalizio, non reversibile, di € 1.033 mensili, dalla data della domanda (18.3.2019);

- due annualità di pensione, comprensive di tredicesima mensilità.

8. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri medi stabiliti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto della natura documentale e del valore indeterminato dell'affare.

Analogamente, devono essere poste a carico della parte convenuta le spese C.T.U. liquidate come da separato decreto.

P.Q.M.

Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni istanza ed eccezione disattese

1) accerta e **dichiara** che Riccardo Zaccaria è "vittima del dovere" e, per l'effetto, che il ricorrente, previo inserimento nell'elenco ex art. 3 comma 3 D.P.R. n. 243/2006, ha diritto alla concessione dei seguenti benefici e trattamenti assistenziali:

- assegno vitalizio di € 258,23 mensili (e comunque di ammontare uguale a quello dell'analogo assegno attribuito alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata – Cass. n. 7761/2017), soggetto a perequazione annua, dalla data della domanda amministrativa (18.3.2019);

- esenzione del pagamento del ticket per ogni prestazione sanitaria;

- assistenza psicologica a carico dello Stato;

- beneficio dell'esenzione dell'imposta di bollo relativamente ai documenti ed agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonché quello dell'esenzione delle indennità erogate da ogni tipo di imposta (ivi incluso l'IRPEF);

- diritto al collocamento obbligatorio, anche in favore del coniuge e dei figli;

- borse di studio, esenti da imposizione fiscale, anche in favore dei figli;

- speciale elargizione di € 2.000 per punto percentuale di invalidità (per complessivi € 60.000);

- speciale assegno vitalizio, non reversibile, di € 1.033 mensili, dalla data della domanda (18.3.2019);

- due annualità di pensione, comprensive di tredicesima mensilità;

2) **condanna** l'amministrazione convenuta a corrispondere al ricorrente Riccardo Zaccaria i trattamenti predetti, ivi compresi i ratei già maturati, oltre agli interessi legali come per legge;

3) **condanna** la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite del ricorrente che liquida in complessivi € 4.930,00 oltre al 15% sul compenso per spese forfettarie ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge; spese da distrarsi in favore dell'Avv. Ezio Bonanni dichiaratosi antistatario. Pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico della parte convenuta.

Così deciso in Ferrara il 18/05/2021

IL GIUDICE
Alessandra De Curtis